

# Le prestazioni militari delle terre ticinesi e gli ordinamenti militari del Cantone Ticino

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **36 (1964)**

Heft 5

PDF erstellt am: **11.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-245790>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

---

## **Le prestazioni militari delle terre ticinesi e gli ordinamenti militari del Cantone Ticino**

---

«Le milizie dei baliaggi. Con l'ordinamento politico e giudiziario, i baliaggi italiani ne ricevettero uno anche militare: preciso ma non gravoso, e non rigidamente applicato e sommando tutto di modeste e cautele esigenze, come se delle milizie ticinesi non si dovesse far gran conto, come infatti fu.

Lugano in caso di guerra doveva fornire un contingente di 1200 uomini (ripartito su tre leve), Locarno 600 e 300 Mendrisio e Valmaggia, per dire dei baliaggi dei XII Cantoni: e suppergiù, con egual computo regolato sulla demografia, gli altri, dei Tre Cantoni e di Uri. Ma, se si tolgono le milizie leventinesi che marciarono a fianco delle urane assai volte dalla sottomissione della valle fino alla sua liberazione, le altre raramente «uscirono in campagna», raramente «si posero in marcia»: due volte in tre secoli, seppure a pochi anni di distanza, nel 1653 per la Guerra dei Contadini, nel '56 per la prima di Villmergen. E nel 1692, ma scarsamente rappresentate, varcarono ancora le Alpi per portarsi sul confine di Basilea (...)

Gli ordinamenti prescrivevano una leva generale (attivabile solo in caso di guerra) per tutti i maschi dai 18 ai 50 anni portati qualche volta a 60), fossero vicini, forensi (cioè d'altro comune) e perfino forestieri. Questi ultimi colmavano i vuoti, quando il padre non poteva sostituire il figlio, il fratello, il vicino; e non poche volte, i documenti del Sottoceneri registrano bergamaschi e piemontesi e genovesi sui quali era stata «buttata la sorte». Esclusi, per principio, dal «rollo» i capi-casa, i «massari necessari», i «piccioli di statura», i deboli, gli infermi, i storpi (...) e quelli, la maggioranza che stavano lontani «un viaggio di più di 4 giorni», distanze normali per una popolazione

che alla fine del Cinquecento, e poi sempre più fittamente, già si era incamminata sulle strade del Nord, Austria, Germania, Polonia, fino alle nevi russe.

La leva veniva fatta dal console, presente, se necessario, un ufficiale delegato dal landfogto, con un assai complicato ma preciso calcolo regolato sul numero dei fuochi e sull'esposto degli estimi... Il «compartito», cioè l'effettivo, con lo stato nominativo, veniva poi dai comuni consegnato al landfogto; e i comuni dovevan provvedere, annualmente pare, a convocare in un dato giorno e in una data sede la loro «cotta de soldati armati et monitionati» per la «mostra». Consistevano le armi in «uno schioppo di calibro, una spada bona e una bandogliera»; e la munizione in «tre lire di polvere, quaranta palle di piombo et sei pietre d'azalino», che il console distribuiva ai militi per l'ispezione e le ritirava, come le armi del resto, che venivan custodite nel piccolo arsenale comunale o affidate a un cittadino, con la bandiera e il tamburo.» . . .) Da PAGINE DI STORIA MILITARE TICINESE dal '500 all'800 - di G. MARTINOLA, pubblicate per la Società Cantonale Ticinese degli Ufficiali.

\* \* \*

«Conquistata l'indipendenza nel 1798, il libero popolo luganese, e altrettanto fece il bellinzonese, provvide subito a darsi un'autorità nel Governo provvisorio che, fra le prime urgenze, soddisfece a quella di dar vita ad una milizia autonoma, nazionale, per la difesa della piccola patria.» (ivi pag. 35).

Cinque anni dopo — 1803 — il Ticino è costituito in Stato e Cantone indipendente nella Confederazione Svizzera. I suoi ordinamenti militari così si susseguono (Raccolta generale delle leggi, dei decreti e delle convenzioni in vigore nel Cantone Ticino 1803—1846. Prefazione di Stefano Franscini, membro del Consiglio di Stato. — Lugano — Dalla Tipografia del Verbano 1847 — pag. 345):

- Legge 29 maggio 1804; riveduta il 7 settembre 1805
- Decreto legislativo 24 marzo 1809, al quale seguiva appena due mesi dopo la
- Legge d'organizzazione 29 maggio 1809

- Legge 9 luglio 1820, abrogata e sostituita, prima ancora di aver avuto applicazione, dalla
  - Legge 27 giugno 1823 che con parziali variazioni rimase in vigore fino alla promulgazione della
  - Legge 14 giugno 1840, della quale in particolare è detto nel lavoro del col. Bollani pubblicato qui appresso
  - Decreto legislativo 9 luglio 1841 che invitava i capoluoghi del Cantone ad organizzare una loro Guardia Civica, quale già esisteva a Lugano, nonchè diversi altri decreti e regolamenti di dettaglio che, «con quelle riforme che la esperienza di un quindicennio ha suggerite, vennero tutti fusi» nella
  - Legge organica militare cantonale 8 dicembre 1855: «Superfluo dire che anche questa legge è rimasta quasi per intiero negli atti e nella memoria del passato» (Nuova Raccolta generale delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino dal 1803 al 1886 — Bellinzona, Tipografia e Litografia Cantonale — 1887 — pag. 273).
-